

Disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del territorio del Parco, decisa in conformità al parere del “Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale” (C.R.P.P.N.), reso nella seduta del 19/07/2012, con le modifiche e integrazioni apportate alla proposta della Commissione “Monti Sicani” sul documento pubblicato e a seguito delle osservazioni presentate da Comuni, enti, associazioni e privati.

PARCO DEI MONTI SICANI

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILI E DEI DIVIETI OPERANTI IN CIASCUNA ZONA DEL PARCO

Capo I FINALITA'

Art. 1 Finalità ed efficacia

1. Il presente regolamento disciplina le attività esercitabili ed i divieti operanti in ciascuna zona del Parco dei Monti Sicani ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La presente regolamentazione cessa di avere efficacia all'atto di entrata in vigore del regolamento del Parco di cui all'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente.

Capo II ZONA A DI RISERVA INTEGRALE

Art. 2 Attività esercitabili

1. Nelle zone A, di riserva integrale, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, è consentito:
 - a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell' art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Gli interventi di cui alla lettera a) sono

sottoposti a preventiva comunicazione all'Ente Parco ed al competente Distaccamento del Corpo Forestale contenente la descrizione dettagliata degli interventi previsti, tutti gli altri interventi sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco. Gli interventi riguardanti fabbricati di valore storico-architettonico-ambientale sono sottoposti a preventivo parere del C.R.P.P.N. Il restauro e il risanamento conservativo sono consentiti per volumi già esistenti e catastati ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;

b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'Ente Parco. Gli interventi riguardanti fabbricati di valore storico-architettonico-ambientale sono sottoposti a preventivo parere del C.R.P.P.N.;

c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, piste rotabili e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche plano-altimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.R.P.P.N. Potranno adottarsi altre tipologie di pavimentazione rispetto a quelle esistenti previo nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.R.P.P.N. esclusivamente se finalizzate al miglioramento della situazione ambientale e dell'inserimento nel contesto paesaggistico;

d) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 22;

e) esercitare, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi artt. 13 e 15, interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche;

f) effettuare il taglio negli impianti di arboricoltura da legno esistenti così come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

g) esercitare nelle aree attualmente utilizzate a fini agricoli, attività agricole ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito di quelle tipiche e tradizionali di zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Ogni altro mutamento colturale e/o di trasformazione agraria, ivi compresi il miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione di prati pascoli, è sottoposto a nulla osta dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N. L'esercizio delle attività agricole dovrà avere come obiettivo finale l'utilizzo di tecniche agricole ad indirizzo biologico e l'aumento della biodiversità degli agroecosistemi;

h) esercitare il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione forestale e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco. L'esercizio del pascolo è sempre soggetto ad autorizzazione dell'Ente Parco nel rispetto di apposito regolamento redatto dall'Ente, previo parere del C.R.P.P.N., con il quale si fissano limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;

i) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco, di regola, deve essere evitato, tranne nei casi di assoluta necessità nei quali deve essere praticato in modo localizzato secondo modalità esecutive fissate dall'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N. Su parere del C.R.P.P.N., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi devono essere modificate o dismesse;

l) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco su parere del C.R.P.P.N.;

m) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco, erbe alimentari ed officinali nel rispetto nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 15;

n) il traffico motorizzato sulle strade classificate statali, provinciali, comunali mentre sulla rimanente viabilità minore e sulle piste forestali l'accesso motorizzato è consentito esclusivamente agli aventi titolo per lo svolgimento delle attività consentite o per l'accesso alle proprietà servite da piste esistenti;

o) praticare l'escursionismo e le attività di fruizione nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 18. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo ed in bicicletta possono essere effettuate su percorsi definiti dall'Ente Parco e con eventuali limitazioni al fine di non compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;

p) realizzare recinzioni esclusivamente con pali in legno e rete zootecnica a maglie larghe, o con siepi a verde o con materiali naturali secondo l'uso locale, se strettamente necessarie e purché non impediscano il libero spostamento della macrofauna o lo svolgimento delle attività di fruizione;

q) praticare il bivacco esclusivamente nelle aree attrezzate esistenti, previa autorizzazione dell'Ente proprietario e comunicazione all'Ente Parco ed al competente Distaccamento del Corpo Forestale.

Art. 3 **Divieti**

1. Fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, e fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento, nelle zone A è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade o piste, la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di nuovi elettrodotti, acquedotti, gasdotti, linee telefoniche, ed impianti di trasporto a fune. In caso di necessità di interventi di ripristino conseguenti ad eventi calamitosi, è consentito apportare eventuali necessarie modifiche planoaltimetriche delle strade e/o piste esistenti, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.;

b) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.;

c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'Ente Parco per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo parere del C.R.P.P.N.;

d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti, scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

e) l'esercizio di qualsiasi attività industriale;

f) impiantare serre;

g) realizzare pozzi ed opere di captazione di sorgenti ed acque superficiali. E' vietato realizzare qualsiasi lavorazione o movimento di terra entro un raggio di 5 metri attorno a sorgive, stagni e zone umide anche temporanee, fatti salvi gli interventi di rinaturalizzazione previo nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.R.P.P.N.;

h) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose. E' vietato realizzare qualsiasi lavorazione o movimento di terra entro un raggio di 5 metri attorno agli inghiottitoi ed agli ingressi delle grotte;

i) eseguire movimenti di terra ed effettuare scavi, salvo che per eseguire lavori ammessi dal presente regolamento;

l) asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili, minerali e reperti di qualsiasi natura;

m) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti dall'Ente Parco;

n) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi;

o) esercitare attività sportive e ricreative quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, motoalpinismo, deltaplanismo, uso di quad, pratica di soft air e quelle ulteriori che possono compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;

p) il sorvolo dei velivoli non autorizzati dall'Ente Parco, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di servizio e di soccorso;

q) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

r) praticare il campeggio, svolgere attività agrituristica e di turismo rurale;

s) introdurre veicoli a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o per lo svolgimento delle attività ammesse, la circolazione fuoristrada e transitare con mezzi motorizzati su mulattiere e sentieri.

2. L'eventuale uso del fuoco nelle attività agrosilvopastorali sarà disciplinato con apposito regolamento dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N. nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, forestale, di smaltimento dei rifiuti e di condizionalità in agricoltura.

Art. 4

Divieti per finalità specifiche

1. Per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica o per particolari esigenze gestionali, l'Ente Parco, previo parere del C.R.P.P.N., può inibire le attività di cui al precedente art. 2 su particolari aree, sottraendole ad ogni forma di uso.

Capo III **ZONA B DI RISERVA GENERALE**

Art. 5 Attività esercitabili

1. Nelle zone B, di riserva generale, fatte salve le norme di cui ai successivi Capi VI e VII, è consentito:

a) effettuare sul patrimonio edilizio esistente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell' art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Gli interventi di cui alla lettera a) sono sottoposti a preventiva comunicazione all'Ente Parco ed al competente Distaccamento del Corpo Forestale contenente la descrizione dettagliata degli interventi previsti, tutti gli altri sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco. Gli interventi riguardanti fabbricati di valore storico-architettonico-ambientale sono sottoposti a preventivo parere del C.R.P.P.N.. Il restauro e il risanamento conservativo sono consentiti per volumi già esistenti e catastati ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;

b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.. Gli interventi riguardanti fabbricati di valore storico-architettonico-ambientale sono sottoposti a preventivo parere del C.R.P.P.N.;

c) realizzare nuovi manufatti edilizi per l'esercizio dell'attività agrosilvopastorale, quali magazzini, ricovero attrezzi agricoli, cisterne, etc. e piste di accesso ai fondi nel solo caso in cui queste non esistano, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tecnico formali della cultura costruttiva tradizionale locale, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.. Per le edificazioni si applica l'indice di fabbricabilità fondiario massimo di 0,03 metri cubi per metro quadrato; non si applica il disposto dell'art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 78;

d) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito di quelle tipiche e tradizionali di zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Ogni altro mutamento colturale e/o di trasformazione agraria, ivi compresi il miglioramento dei pascoli naturali e la realizzazione di prati - pascoli, è sottoposto a nulla osta dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N.;

e) svolgere attività agrituristica, consentendo a tal fine sugli immobili esistenti gli ampliamenti necessari ai fini della realizzazione di attrezzature igienico-sanitarie ove inesistenti, di pertinenze e corpi tecnici, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.;

f) realizzare pozzi e opere di presa strettamente necessarie per l'esercizio delle attività ammesse, previo nulla osta dell'Ente Parco;

g) realizzare elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche in cavidotti interrati su strade e piste preesistenti a servizio degli immobili esistenti, strettamente necessari per l'esercizio delle attività ammesse, previo nulla osta dell'Ente Parco che fisserà specifiche norme tecniche esecutive;

h) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, piste rotabili e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche plano-altimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.R.P.P.N. Potranno adottarsi altre tipologie di pavimentazione rispetto a quelle esistenti previo nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.R.P.P.N.; esclusivamente se finalizzate al miglioramento della situazione ambientale e dell'inserimento nel contesto paesaggistico;

i) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture a rete nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 22;

l) esercitare il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione forestale e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco. L'Ente Parco può, su parere del C.R.P.P.N., fissare limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie;

m) esercitare, nei limiti di cui ai successivi artt. 13 e 15, interventi sui popolamenti forestali e le attività selvicolturali;

n) effettuare il taglio negli impianti di arboricoltura da legno esistenti così come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

o) esercitare le attività antincendio, che devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco, di regola, deve essere evitato, tranne nei casi di assoluta necessità nei quali deve essere praticato in modo localizzato secondo modalità esecutive fissate dall'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N. Su parere del C.R.P.P.N., le piste forestali che alterano pesantemente la naturalità dei luoghi devono essere modificate o dismesse;

p) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco su parere del C.R.P.P.N.;

q) raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco, erbe alimentari ed officinali nel rispetto nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 15;

r) realizzare interventi di sistemazione idraulico forestale con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco che lo rilascia solo in caso di comprovata necessità, previo parere del C.R.P.P.N.;

s) realizzare recinzioni esclusivamente con pali in legno e rete zootecnica a maglie larghe, o con siepi a verde o con materiali naturali secondo l'uso locale, se strettamente necessarie e purché non impediscano il libero spostamento della macrofauna o lo svolgimento delle attività di fruizione;

t) praticare l'escursionismo e le attività di fruizione nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 18. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo ed in bicicletta

possono essere effettuate su percorsi definiti dall'Ente Parco e con eventuali limitazioni al fine di non compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi; ;

u) il traffico motorizzato sulle strade classificate statali, provinciali, comunali mentre sulla rimanente viabilità minore e sulle piste forestali l'accesso motorizzato è consentito esclusivamente agli aventi titolo per lo svolgimento delle attività consentite o per l'accesso alle proprietà servite da piste esistenti;

v) praticare il bivacco esclusivamente nelle aree attrezzate esistenti, previa autorizzazione dell'Ente proprietario e comunicazione all'Ente Parco ed al competente Distaccamento del Corpo Forestale.

Art. 6

Divieti

1. Fermi restando i divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano i divieti di cui al precedente art. 3, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento.

2. L'eventuale uso del fuoco nelle attività agrosilvopastorali sarà disciplinato con apposito regolamento dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N. nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, forestale, di smaltimento dei rifiuti e di condizionalità in agricoltura.

Capo IV

ZONA C DI PROTEZIONE

Art. 7

Individuazione delle zone C

1. Entro 180 giorni dalla sua istituzione, l'Ente Parco, anche sulla base delle proposte dei Comuni interessati, presenterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente una proposta di integrazione della perimetrazione e della zonizzazione allegate al decreto istitutivo con l'individuazione delle zone C e della relativa disciplina per le finalità di cui all'articolo 8 comma 1 lett c) della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni. Dovrà essere data priorità alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei borghi rurali.

Art. 8

Interventi di valorizzazione di particolari manufatti esistenti

1. Unitamente alla proposta di individuazione delle zone C di cui al precedente articolo 7, l'Ente Parco presenterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un elenco di manufatti di particolare interesse storico-culturale-architettonico-paesaggistico o di specifico interesse gestionale o di beni del patrimonio sociale tradizionale fisso da utilizzare, a prescindere dalla zona di Parco in cui ricadono, per finalità escursionistiche, culturali, turistico-ricettive, di fruizione, di ricerca scientifica ed istituzionali, fissando le destinazioni d'uso, le norme di tutela e specificando la relativa disciplina di intervento edilizio nel rispetto delle destinazioni e dei divieti di zona in cui i manufatti sono ubicati.

2. Per l'individuazione dei manufatti di cui al precedente comma l'Ente Parco utilizzerà le basi informative già redatte da altri rami dell'Amministrazione Regionale.

Art. 9

Procedure di approvazione

1. Le proposte di cui ai precedenti articoli 7 e 8 saranno sottoposte dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente alle procedure di pubblicità previste dall'articolo 28 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni ed approvate secondo le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni .

Capo V

ZONA D DI CONTROLLO

Art. 10

Attività esercitabili

1. Nelle zone D, di controllo, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 11 e 12 e quelle di cui ai successivi Capi VI e VII, sono consentite le attività elencate dalla lettera a) alla lettera e) del primo comma dell' art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, purchè compatibili con le finalità del Parco.

2. L'esercizio dell'attività agricola e silvopastorale è praticabile in quanto compatibile con le finalità di zona. Dovrà essere garantita la tutela delle formazioni vegetali naturali e seminaturali che fisionomizzano il paesaggio vegetale e mantenuto il caratteristico paesaggio agrario tradizionale e gli elementi del patrimonio sociale tradizionale fisso.

3. Il pascolo va esercitato, compatibilmente con gli interventi di gestione forestale e nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale del bosco. L'Ente Parco può, su parere del C.R.P.P.N., fissare limiti temporali, di zona e di carico di capi di bestiame, distinti per specie.

4. Gli interventi sui popolamenti forestali e le attività selvicolturali vanno esercitate nei limiti di cui ai successivi art. 13 e 15 ed è consentito realizzare nuovi impianti di arboricoltura da legno così come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, previo nulla osta dell'Ente Parco.

5. Le attività antincendio devono consistere prevalentemente in azioni di prevenzione e sorveglianza. Il taglio del sottobosco, di regola, deve essere evitato, tranne nei casi di assoluta necessità nei quali deve essere praticato in modo localizzato secondo modalità esecutive fissate dall'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N.

6. L'escursionismo e le attività di fruizione vanno praticate nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 18.

Art. 11

Divieti

1. Si applica la disciplina dei divieti di cui all'art. 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le particolari deroghe di cui al presente regolamento.

2.. E' altresì vietato:

a) esercitare attività industriali non previste all'art. 22 legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 nonché quelle nocive;

b) realizzare discariche e scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

c) realizzare qualsiasi impianto di smaltimento dei rifiuti fatti salvi quelli ad alta innovazione tecnologica, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.;

d) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose. E' vietato realizzare qualsiasi lavorazione o movimento di terra entro un raggio di 5 metri attorno agli inghiottitoi ed agli ingressi delle grotte;

e) asportare, raccogliere o manomettere rocce, fossili, minerali e reperti di qualsiasi natura;

f) impiantare serre;

g) realizzare qualsiasi lavorazione o movimento di terra entro un raggio di 5 metri attorno a sorgive, stagni e zone umide anche temporanee, fatti salvi gli interventi di rinaturalizzazione previo nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.R.P.P.N.;

h) eseguire movimenti di terra ed effettuare scavi, salvo che per eseguire lavori ammessi dal presente regolamento;

i) la circolazione fuoristrada e transitare con mezzi motorizzati su mulattiere e sentieri;

l) il sorvolo di velivoli non autorizzato dall'Ente Parco, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di servizio e di soccorso;

m) esercitare attività sportive e ricreative quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, motoalpinismo, uso di quad e quelle ulteriori che possono compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi;

n) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.

2. L'eventuale uso del fuoco nelle attività agrosilvopastorali sarà disciplinato con apposito regolamento dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N. nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, forestale, di smaltimento dei rifiuti e di condizionalità in agricoltura.

3. E' ammessa la prosecuzione dell'attività di prelievo ed imbottigliamento delle acque dell'esistente impianto ubicato nel Comune di Santo Stefano di Quisquina nel rispetto dei limiti contenuti nelle autorizzazioni rilasciate prima della data di presentazione della proposta di Parco.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e/o eventuale aumento del prelievo dai pozzi esistenti dovranno essere sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N. nei limiti di compatibilità con le finalità del Parco e con la tutela delle risorse idriche. L'Ente Parco è onerato delle superiori verifiche e dei controlli.

4. E' ammessa la realizzazione dell'impianto eolico "Monti Sicani" nel Comune di Castronovo di Sicilia nel rispetto dei confini di zona e a condizione che l'inizio dei lavori sia intervenuto con data certa e nei termini di legge prima della data di presentazione della proposta di Parco, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenuti nelle autorizzazioni rilasciate a quella data. I lavori dovranno essere conclusi nel termine originariamente previsto e non sono ammesse variazioni in aumento della potenza o del numero di torri eoliche installate. L'Ente Parco è onerato delle superiori verifiche e dei controlli.

Art. 12

Norme sull'attività edilizia

1. Nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale, l'attività edilizia nelle zone D, compatibilmente con le finalità del Parco, è disciplinata dalle seguenti norme:

a) per gli interventi sulle costruzioni esistenti si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Gli interventi riguardanti fabbricati di valore storico-architettonico-ambientale sono sottoposti a preventivo parere del C.R.P.P.N.;

b) si applicano le norme vigenti per le zone territoriali omogenee "E" di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

c) per finalità produttive si applicano le norme di cui all'art. 22 legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.. Le risorse naturali locali vengono tassativamente individuate in specie autoctone di interesse agrario e forestale, prodotti provenienti dalle utilizzazioni forestali e dagli impianti di arboricoltura da legno, materiali lapidei, argille e/o derivati, materiale vegetale di specie spontanee di interesse farmaceutico o alimentare;

d) per finalità agrituristiche si applicano le norme di cui all'art. 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.;

e) per l'attività di turismo rurale si applicano le norme di cui all'art. 30 della L.R. 21/2001 e s.m.i., previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.;

f) per i fabbricati rurali si applica l'art. 12 della legge regionale 21 aprile 1995 n. 40, previo nulla osta dell'Ente Parco. L'applicazione della suddetta disposizione è subordinata all'approvazione da parte dell'Ente Parco, previo parere del C.R.P.P.N., del catasto degli immobili di particolare interesse storico-architettonico-ambientale e dei beni facenti parte del patrimonio tradizionale sociale fisso da sottrarre dai suddetti interventi nonché alla contestuale definizione di tipologie di intervento per conseguire un miglioramento dei contesti edificati;

g) per tutte le nuove edificazioni a supporto delle attività agricole, zootecniche e produttive il volume edilizio massimo ammissibile deve essere correlato alle necessità aziendali previste in appositi piani colturali e/o progetti da sottoporre al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, previo parere del C.R.P.P.N..

Capo VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMUNI

Art. 13 Gestione dei boschi

1. In tutto il territorio del Parco è vietata la trasformazione dei boschi, così come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, in altra destinazione d'uso del suolo.

2. L'utilizzo degli impianti di arboricoltura da legno esistenti, così come definiti dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, è consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco.

3. Nelle more dell'approvazione del piano forestale di cui al successivo comma 14, gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolturali sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N., ad eccezione degli interventi colturali ricorrenti e di quelli per i quali, in conformità alle norme vigenti sulla gestione dei siti Natura 2000, è esclusa la valutazione d'incidenza. Per tali interventi, le cui modalità esecutive generali saranno fissate dall'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N., andrà comunque effettuata preventiva comunicazione all'Ente Parco ed al competente Distaccamento del Corpo Forestale, contenente la descrizione dettagliata degli interventi previsti.

4. Gli interventi di rimboschimento delle zone nude e di ricostruzione boschiva delle aree degradate, devono comportare esclusivamente l'impiego di specie autoctone appartenenti alle serie di vegetazione di pertinenza dell'area di intervento e devono essere realizzati con sistemi di preparazione del suolo localizzata. Tali interventi sono sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N.. Gli interventi di rimboschimento non sono, di norma, consentiti nelle aree nude tradizionalmente utilizzate a pascolo, tranne che per motivi di difesa del suolo o per motivi inerenti le finalità del Parco.

5. In zona A gli interventi sui popolamenti forestali devono avere come obiettivo finale la costituzione di sistemi più evoluti, diversificati e stabili, privilegiando il governo a fustaia, la rinnovazione per seme rispetto a quella agamica. Saranno, pertanto, consentiti i tagli di conversione. Nei casi in cui un bosco è soggetto a condizioni ecologiche ed edafiche più difficili, qualora ritenuto necessario per il mantenimento della specie, potrà essere mantenuto il governo a ceduo, con le modalità di cui al successivo comma 6.

6. In zona B nella scelta del trattamento per le utilizzazioni boschive deve essere favorita quella che conduce alla forma del ceduo composto, attraverso la matricinatura intensiva del ceduo semplice.

7. In tutto il Parco non è consentita la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in cedui, e dei cedui composti in cedui semplici. È vietato altresì il taglio a raso dei boschi laddove le tecniche

selvicolture non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo casi diversi previsti dai piani di assestamento o di gestione.

8. Nelle zone A e B del Parco ed in tutte le aree ricadenti all'interno di SIC e ZPS non è consentita la realizzazione di piantagioni a ciclo breve (short rotation).

9. Gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolture devono garantire la conservazione del sottobosco e la tutela delle specie caratteristiche delle fitocenosi interessate. Devono essere escluse dalle utilizzazioni peculiari microzone (zone umide anche temporanee, valloni, crinali, cime, stazioni di endemismi, aree a rischio idrogeologico).

10. Gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolture devono garantire, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, il mantenimento di necromasse legnose ed il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.

11. In tutto il territorio del Parco sono escluse dal taglio le essenze minori (quali frassino, olmo, sorbo, perastro, salice, pioppo, ecc) salvo specifica autorizzazione dell'Ente Parco.

12. Sono vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti tre anni, lascino scoperta una superficie superiore ad ettari cinque. La contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a metri cento.

13. Gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolture devono tenere conto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica e dei periodi di riproduzione.

14. L'Ente Parco elaborerà un piano forestale esteso a tutto il territorio del Parco, da sottoporre a parere del C.R.P.P.N., secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227. Il piano sarà costituito da un inventario dei complessi boscati e da dettagliate prescrizioni selvicolture e norme d'uso distinte per zona di Parco, tipo di bosco e per specie, che dovranno anche disciplinare gli interventi di arboricoltura da legno, il rimboschimento delle zone nude, la ricostruzione delle aree boscate degradate.

Il piano conterrà, altresì, le norme per la redazione e l'attuazione dei piani di assestamento e/o dei piani di gestione di enti pubblici o di singoli privati.

I piani di assestamento e i piani di gestione a livello aziendale o comprensoriale devono essere sottoposti a nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.. I piani esistenti devono essere sottoposti al riesame dell'Ente Parco che, sentito il C.R.P.P.N., potrà impartire eventuali prescrizioni per l'adeguamento delle previsioni degli stessi alla normativa del Parco.

Dalla data di approvazione del piano forestale del Parco, gli interventi sui popolamenti forestali e le attività silvocolture sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'Ente Parco che lo rilascia conformemente alle previsioni del piano forestale e dei piani di assestamento e/o di gestione.

Gli interventi sui complessi boscati eseguiti dal Dipartimento regionale azienda foreste demaniali e dal Corpo forestale della Regione Siciliana dovranno essere attuativi delle previsioni del piano forestale del Parco e dei piani di assestamento e/o di gestione.

15. In tutti gli interventi va impiegato germoplasma autoctono certificato a termini di legge e di provenienza regionale o, nel caso di specie presenti nel sito di intervento, raccolto nell'area.

16. La raccolta di germoplasma autoctono è sottoposta ad autorizzazione dell'Ente Parco.

17. E' consentita la prosecuzione delle attività del vivaio forestale Filici, gestito dal Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali, che non può essere oggetto di mutazione dell'attuale destinazione d'uso. Eventuali interventi devono essere finalizzati al miglioramento dell'attività vivaistica e delle azioni di conservazione della biodiversità, previo nulla osta dell'Ente Parco.

Art. 14

Gestione del patrimonio faunistico

1. In tutto il territorio del Parco è vietato esercitare la caccia, l'uccellazione e la pesca, nonché catturare o uccidere esemplari della fauna minore, distruggere tane e giacigli, prelevare nidi e/o uova ed apportare qualunque forma di disturbo alla fauna verterbrata ed invertebrata.

2. In tutto il territorio del Parco sono rigorosamente protette le specie rare e/o minacciate di estinzione inserite in appositi liste internazionali, nazionali e regionali, di cui l'Ente Parco deve tenere l'elenco aggiornato.

3. Nell'intero territorio del Parco non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia venatoria che prevedano comunque la cattura e l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento. In tutto il parco non è consentita la realizzazione di aree faunistiche, anche recintate, per la detenzione e/o l'allevamento di specie selvatiche che non appartengono alla fauna autoctona.

4. Le eventuali azioni di controllo del sovrappopolamento di fauna selvatica o rinselvatichita sono attuate nel rispetto delle finalità, dei limiti e delle procedure fissate dalla legge regionale 14 novembre 2008 n. 12.

5. Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco, previo parere del C.R.P.P.N..

6. La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

7. L'Ente Parco, sentito il C.R.P.P.N., elaborerà un piano per la gestione faunistica con riferimento all'intero territorio del Parco e articolato per zone, sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione. L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio ed oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti. Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario, frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo.

8. Nella realizzazione di eventuali interventi su ruderi esistenti deve essere verificata preventivamente la presenza di siti di riproduzione o di posatoi abituali di specie quali chirotteri, rapaci diurni e notturni.

Art. 15

Tutela della vegetazione e degli habitat

1. In tutto il territorio del Parco è vietato distruggere o asportare vegetali di ogni specie o parti di esse fatti salvi gli interventi connessi alle attività consentite.
2. In tutto il territorio del Parco sono rigorosamente protette le specie rare e/o minacciate di estinzione inserite in appositi liste internazionali, nazionali e regionali, di cui l'Ente Parco deve tenere l'elenco aggiornato.
3. All'interno del Parco è consentito raccogliere funghi, frutti del bosco e del sottobosco, erbe alimentari ed officinali nel rispetto delle norme contenute in apposito regolamento emanato dall'Ente Parco su parere del C.R.P.P.N. tenendo conto di quanto disposto dalla legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 e dalla normativa di settore. L'anzidetto regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dall'istituzione del Parco, deve garantire le attività tradizionali dei residenti. Nelle more della predisposizione del suddetto regolamento è consentita la raccolta dei funghi nel rispetto della normativa vigente anteriormente all'emanazione del decreto istitutivo del Parco.
4. L'Ente Parco può disporre divieti o limitazioni alla raccolta di piante o di parti di piante appartenenti a specie o varietà della flora spontanea.
5. Nella realizzazione degli spazi verdi attorno alle costruzioni devono essere utilizzate specie autoctone che fisionomizzano il paesaggio vegetale naturale o il paesaggio agrario tipico dell'area.
6. Va perseguita la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici per le finalità di cui all'articolo 115 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e per la salvaguardia degli aspetti di vegetazione igrofila.
7. Nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale, in tutto il territorio del Parco non è consentito realizzare interventi comportanti comunque una riduzione della superficie degli habitat di interesse comunitario presenti.

Art. 16

Gestione degli agroecosistemi

1. Le attività agricole vanno esercitate avendo come obiettivo la costituzione di agroecosistemi con maggiore grado di biodiversità e valorizzando il ruolo multifunzionale dell'agricoltura.
2. Va garantita la tutela del tipico paesaggio agrario favorendo il mantenimento:
 - degli spazi aperti e delle arido-culture erbacee ed arboree estensive;
 - i mosaici costituiti dall'alternanza di seminativi, incolti, frutteti ed uliveti;
 - delle praterie adibite a pascolo;
 - di siepi e filari, muretti a secco, cumuli di pietrame provenienti dagli spietramenti dei coltivi ed altri elementi.

e la loro corretta gestione in termini sostenibili e di conservazione della biodiversità.

3. All'interno del Parco non sono consentite coltivazioni agrarie ad esclusiva finalità energetica e le cosiddette colture no food.

4. Il primo imboscamento di terreni agricoli può essere ammesso se gli interventi comportano un miglioramento della condizione ambientale o la sostituzione di preesistenti colture a maggiore impatto, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il CRPPN.

5. Sono estese all'intero territorio del Parco, ove non diversamente disposto in termini più restrittivi dal presente regolamento, le norme sulla condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatoria – CGO) e sulle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) fissate dall'Assessorato regionale alle risorse agricole e alimentari.

6. In tutto il territorio del Parco sono vietate le colture comportanti l'utilizzo di ogm.

Art. 17

Attività di ricerca scientifica

1. In tutto il territorio del Parco può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente Parco, che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine previo parere del C.R.P.P.N. I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnati all'Ente Parco ed all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

2. In tutto il territorio dell'area protetta l'Ente Parco, previo parere del C.R.P.P.N., può autorizzare, in deroga ai divieti vigenti, la collocazione di attrezzature o strutture strettamente necessarie alle attività di ricerca scientifica purchè si tratti di strutture rimovibili e/o compatibili con i valori ambientali e paesaggistici. In sede di rilascio del nulla osta sono fissati i limiti delle deroghe specifiche, nominative e a termine concesse.

Art. 18

Attività di fruizione

1. E' soggetto a specifica regolamentazione ed autorizzazione dell'Ente Parco lo svolgimento di attività ammesse relative alla fruizione anche sportiva, da esercitarsi nell'ambito dell'intero territorio del Parco, fatta salva la facoltà dell'Ente Parco di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita.

2. Le escursioni a piedi sono libere mentre le escursioni in bicicletta e a cavallo possono essere effettuate lungo percorsi definiti dall'Ente Parco, nel rispetto delle specifiche prescrizioni per ogni zona.

3. I sentieri devono essere limitati ad una semplice traccia senza alcun intervento strutturale, se non nei tratti in cui si renda strettamente necessario per la morfologia particolarmente accidentata del suolo, e dotati di idonea segnaletica che indichi l'itinerario secondo le tradizioni dell'escursionismo. L'Ente Parco cura, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, la realizzazione e la manutenzione di un'idonea rete sentieristica, sottoponendola a pubblica servitu' di passaggio secondo le procedure di legge.

4. Nei periodi riproduttivi della fauna o per altre finalità di conservazione e gestione, l'Ente Parco può vietare le attività che possono arrecare disturbo o pericolo nei confronti dell'attività riproduttiva e di nidificazione.
5. L'Ente Parco regolamerà l'accesso nelle grotte e negli ambienti ipogei, individuando scopi, periodi e modalità di fruizione.
6. L'Ente Parco regolamerà le attività di fruizione e ricreative nei laghi nel rispetto dei vincoli connessi con l'utilizzo a fini idropotabili e delle finalità di zona.
7. Nelle aree del Parco non è consentito esercitare attività sportive e ricreative che possono compromettere l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi.
8. L'Ente Parco individuerà, nel rispetto delle destinazioni e dei divieti di zona, i percorsi e/o le zone nei quali è consentito praticare attività sportive a condizione che non comportino alcuna alterazione ambientale né la realizzazione di nuove strutture. L'Ente Parco individuerà le rotabili in cui è consentito il transito motorizzato per fini turistici, nel rispetto delle destinazioni e dei divieti di zona.
9. E' sottoposta altresì ad autorizzazione dell'Ente Parco l'effettuazione di raduni, manifestazioni folcloristiche ed attività ricreative di massa.
10. Nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale, entro un anno dalla sua istituzione l'Ente Parco provvederà, previo parere del C.R.P.P.N.:
 - a) ad emanare uno specifico regolamento sulle attività di fruizione per disciplinare quanto previsto dal presente articolo;
 - b) a redigere un programma di interventi prioritari per la razionalizzazione della fruizione con particolare riguardo alle zone "A" e "B". Priorità dovrà essere data al mantenimento dei tradizionali percorsi escursionistici ed al ripristino dei percorsi storici lungo ex trazzere e ferrovie dismesse.

Art. 19

Tutela e gestione delle risorse idriche

1. La salvaguardia da captazioni e sistemazioni idrauliche e la protezione di sorgenti naturali, stagni, zone umide anche temporanee, falde acquifere, torrenti, costituiscono obiettivo fondamentale dell'azione di tutela dell'Ente Parco.
2. Per la tutela delle risorse idriche l'Ente Parco provvede altresì agli adempimenti di cui all'art. 164 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per la protezione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella gestione degli invasi artificiali deve essere perseguito l'obiettivo di innalzarne il grado di naturalità attraverso la regolamentazione degli usi e la rinaturalizzazione delle fasce spondali, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N.

5. Deve essere perseguito il recupero alla naturalità di sorgenti, stagni e zone umide anche temporanee.

6. Le zone umide naturali vanno preservate dall'impatto dell'accesso del bestiame, per la cui abbeverata al pascolo vanno realizzate, in alternativa, semplici strutture con tecniche di ingegneria naturalistica, previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N. . Alla realizzazione di tali strutture può provvedere l'Ente Parco, anche di concerto con il Dipartimento regionale azienda regionale foreste demaniali, o con altri soggetti ai quali potranno essere concesse dall'Ente Parco, contributi finanziari. Nelle more della realizzazione di tali strutture alternative, è consentito per l'abbeverata l'accesso del bestiame ai laghetti, agli stagni ed ai torrenti, tradizionalmente usati per tale finalità, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 26 comma 1 lett. b).

7. Esclusivamente per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni del Parco è ammessa deroga al divieto di modificare il regime delle acque nella misura di un solo nuovo intervento per ciascun comune. L' intervento deve essere supportato da idoneo progetto esecutivo redatto ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici e sulla base di un esaustivo studio contenente:

- a) documentazione della popolazione presente e delle fluttuazioni stagionali;
- b) censimento di tutte le dotazioni idropotabili disponibili e delle relative portate;
- c) quantificazione della dotazione integrativa per fini idropotabili cui è necessario provvedere;
- d) analisi di tutte le possibili soluzioni alternative, anche se più onerose, con la quale sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con interventi innanzitutto in aree esterne al Parco e in seconda istanza nelle zone di Parco a minor tutela;
- e) valutazione dell'impatto ambientale e della incidenza su habitat e specie dell'intervento proposto e delle azioni connesse.

Il progetto è sottoposto a nulla osta dell'Ente Parco, sentito il C.R.P.P.N., prima della presentazione dell'istanza di concessione idrica all'ente preposto.

8. La progettazione e la realizzazione di tutti gli interventi sui corpi idrici e sulle sorgenti devono assicurare il rilascio di portate minime tali da garantire il mantenimento delle biocenosi e per la loro esecuzione devono utilizzarsi tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica idonee alla minimizzazione dell'impatto ed al mantenimento delle caratteristiche ambientali.

9. L'Ente Parco curerà la ricognizione delle opere di captazione e degli acquedotti esistenti e concorderà con le autorità di regolazione e con gli enti gestori i programmi di sviluppo, uso e gestione.

10. L'Ente Parco curerà altresì la ricognizione dei sistemi di depurazione esistenti e concorderà con le autorità di regolazione e con gli enti gestori gli interventi necessari per minimizzare l'impatto degli scarichi urbani e le azioni di risanamento idonee a garantire la qualità delle acque.

Art. 20

Impianti per la produzione di energia alternativa

1. Nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale e ferme restando le eventuali più restrittive disposizioni previste dalla normativa di settore, dal Piano energetico ambientale regionale e dalla normativa sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici, nelle diverse zone del Parco gli interventi per l'utilizzo di fonti di energia alternative e per l'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili è così disciplinata:

a) in zona A è consentita esclusivamente per strutture esistenti l'installazione di piccoli impianti a ridotto impatto ambientale e paesaggistico finalizzato all'autoconsumo per lo svolgimento delle attività ammesse previo nulla osta dell'Ente Parco. I generatori fotovoltaici per ogni utenza devono avere un limite massimo di potenza complessivo non superiore a 6 kWp e di superficie non superiore a 50 mq. Questi dovranno essere del tipo integrato nella struttura come definiti nelle linee guida emanate dalla Autorità di settore. Per gli impianti solari termici vale il solo limite di superficie che non potrà superare i 25 mq. Non sono ammessi generatori eolici di alcun tipo né sonde geotermiche;

b) in zona B sono consentiti su immobili esistenti gli impianti fotovoltaici integrati la cui produzione è destinata all'autoconsumo. La potenza massima installabile non potrà superare il fabbisogno di energia aziendale e/o familiare, opportunamente documentato e comunque non potrà superare i 12 kWp e la superficie non potrà superare i 100 mq. Per gli impianti solari termici vale il solo limite di superficie che non potrà superare i 50 mq. Non sono ammessi generatori eolici di alcun tipo né sonde geotermiche;

c) per le zone C la disciplina sarà elaborata in uno con la proposta di cui al precedente articolo 7;

d) in zona D sono consentiti su immobili esistenti gli impianti fotovoltaici la cui produzione è destinata all'autoconsumo. La potenza massima installabile non potrà superare il fabbisogno di energia aziendale e/o familiare, opportunamente documentato. Saranno ammessi gli impianti solari termici con una superficie impegnata non superiore a 100 mq. Sempre con finalità dell'autoconsumo, può essere altresì consentita l'installazione di impianti a biomassa per una potenza non superiore a 100 kWp, di impianti geotermici a bassa entalpia nonché, limitatamente a specifiche aree del Parco, di impianti microeolici ad asse di rotazione verticale di altezza complessiva non superiore a 10 metri e di potenza non superiore a 20 kWp; in quest'ultimo caso potrà essere installato al massimo n° 1 palo per ogni utenza e/o azienda. La potenza complessiva degli impianti installati non potrà garantire produzioni superiori al fabbisogno aziendale e/o familiare e non potrà comunque superare il valore di 100 kWp.

2. Non è consentita l'installazione di generatori fotovoltaici e/o termici a terra e non sono ammessi impianti che alterino la naturale pendenza dei terreni o l'assetto idrogeologico dei suoli. Gli interventi riguardanti fabbricati di valore storico-architettonico-ambientale sono sottoposti a preventivo parere del C.R.P.P.N.

3. Fatto salvo quanto espressamente vietato ed i limiti stabiliti dal presente articolo, l'utilizzo di eventuali altre tipologie di impianti qui non contemplati (e/o non assimilabili a questi) scaturenti dall'evoluzione tecnologica dovrà essere sottoposta a nulla osta dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N.

4. Per l'installazione degli impianti dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico ed ambientale sulla scorta di apposito regolamento predisposto dall'Ente Parco, previo parere del C.R.P.P.N., che individuerà anche la superficie massima di copertura per ogni immobile, le aree di minor pregio ambientale e paesaggistico nelle quali ammettere gli impianti microeolici, la documentazione da presentare ai fini della valutazione della compatibilità degli interventi e quant'altro previsto dalla normativa di settore.

Art. 21

Impianti di telecomunicazione

1. Nelle aree in cui attualmente ricadono ponti radio e impianti di telecomunicazione e limitatamente alle superfici già asservite a tale uso, in deroga ai divieti di zona, puo' essere autorizzata previo nulla osta dell'Ente Parco sentito il C.R.P.P.N. la collocazione di strutture ed impianti tecnici strettamente necessari alle attività esistenti nonché la realizzazione di interventi di razionalizzazione degli impianti e di riqualificazione delle aree interessate.
2. La deroga di cui al comma 1 è subordinata alla realizzazione da parte dell'Ente Parco, prima del rilascio di qualunque ulteriore autorizzazione, di un apposito catasto degli impianti esistenti alla data di istituzione del Parco ed alla loro visualizzazione su cartografia a grande scala provvedendo alla perimetrazione delle aree già asservite per gli usi di cui al comma 1.
3. Il censimento di cui al comma precedente dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed al Corpo Forestale per le attività di vigilanza.

Art. 22

Manutenzione delle infrastrutture a rete

1. In tutto il territorio del Parco sono ammessi, previa intesa in ordine alle modalità esecutive da stipularsi tra gli enti gestori delle infrastrutture e l'Ente Parco, sentito il C.R.P.P.N., gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli interventi di somma urgenza necessari per assicurare la continuità del servizio di elettrodotti, acquedotti, gasdotti e reti telefoniche esistenti, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione e d'ingegneria naturalistica. L'intesa individuerà gli interventi sottoposti a semplice comunicazione e quelli sottoposti invece a nulla osta dell'Ente Parco previo parere del C.R.P.P.N.
2. Relativamente alle linee aeree di elettrodotto, le intese di cui al precedente comma dovranno prevedere gli interventi di messa in sicurezza dei tratti caratterizzati da elevato rischio di elettrocuzione e di impatto per gli uccelli.
3. Le intese di cui al comma 1 potranno altresì prevedere la realizzazione di interventi di minimizzazione dell'impatto delle infrastrutture e delle reti esistenti compresi l'eventuale interrimento di tratti o modifiche dei tracciati per renderli compatibili con le valenze ambientali e paesaggistiche delle aree attraversate.

Art. 23

Disciplina dell'attività estrattiva

1. All'interno delle zone del Parco è vietata la coltivazione delle cave e delle miniere.
2. Limitatamente alla zona D, le cave che risultano regolarmente in esercizio alla data di presentazione della proposta di Parco, possono continuare l'attività, nel rispetto dei confini di zona, fino alla scadenza delle vigenti autorizzazioni che non possono essere oggetto di proroga o di ampliamento. L'Ente Parco è onerato delle superiori verifiche e dei controlli.

3. L'Ente Parco potrà predisporre apposito piano di recupero ambientale delle cave abbandonate o in dismissione. Il recupero ambientale delle singole cave deve essere attuato con l'esclusiva adozione di tecniche di rinaturazione e di ingegneria naturalistica.

Art. 24

Elenco dei monumenti naturali

1. L'Ente Parco predispone e tiene aggiornato l'elenco dei "monumenti naturali" quali alberi monumentali, esemplari di pregio naturalistico e/o paesaggistico, singolarità geologiche, ecc.

Capo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Specificazioni sulla perimetrazione

1. Nei casi in cui il confine tra due zone di Parco segua l'alveo di un corso d'acqua, deve intendersi che entrambe le sponde o gli argini ricadono nella zona a maggior tutela.

2. Nei casi in cui il confine di zona segua il tracciato di una strada, deve intendersi che l'intero corpo stradale ricade nella zona a minor tutela.

3. Le costruzioni che risultino ricadenti sul segno grafico di confine tra due zone devono intendersi ricadenti nella zona a minor tutela.

4. Entro 90 giorni dalla sua istituzione, l'Ente Parco trasmetterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai fini della successiva decretazione, la cartografia in scala 1:10.000 (con relativo dato informatico in formato shp) contenente la trasposizione dei confini e della zonizzazione del Parco contenuti nel decreto istitutivo con i correttivi di cui ai precedenti commi e appostando i confini su elementi certi.

Art. 26

Zone contigue ed ampliamento del Parco

1. Entro 90 giorni dalla sua istituzione, l'Ente Parco presenterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente una proposta contenente:

a) l'estensione del territorio del Parco all'intero complesso di Monte Colomba e Monte Triona, a Monte Barracù, al comprensorio del lago Arancio, al corridoio lungo il Fiume Sosio a valle del Lago di Prizzi, all'area di contrada Agliara, con le relative aree di collegamento;

b) l'individuazione, sulla base delle informazioni già esistenti, di ulteriori aree di particolare interesse conservazionistico caratterizzate dalla presenza di elementi fisici, geologici, morfologici, floristico-vegetazionali e faunistici di particolare interesse naturalistico e/o rarità da sottoporre a rigorosa tutela;

c) l'individuazione delle zone contigue di cui all'art. 20 della legge regionale 8 maggio 2001 n.7;
con la relativa disciplina ad integrazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. La suddetta proposta sarà sottoposta dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente alle procedure di pubblicità previste dall'articolo 28 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni ed approvata secondo le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni .

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, provvede direttamente l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sulla base del parere già espresso dal C.R.P.P.N.

Art. 27

Raccordo con normative di settore

1. Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore ed in particolare in materia ambientale, di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di difesa del suolo, di inedificabilità delle aree, di tutela dagli inquinamenti, di polizia forestale e fluviale, di protezione della fauna, della flora e della biodiversità, di tutela dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, all'interno del Parco si applicano altresì, ove più restrittive, le indicazioni gestionali, le prescrizioni e le misure di salvaguardia contenute:

- a) nelle linee guida del piano paesistico regionale e nei piani paesaggistici;
- b) nei piani di gestione dei siti natura 2000 che interessano l'area del parco;
- c) nel piano forestale regionale;
- d) nei piani di assetto idrogeologico.

2. In sede di rilascio di autorizzazioni o nulla osta l'Ente Parco è tenuto alla preventiva verifica delle previsioni di cui al precedente comma 1.

Art. 28

Promozione delle attività tradizionali e delle certificazioni ambientali

1. L'Ente Parco promuove e sostiene:

a) la diffusione dell'agricoltura e della zootecnia biologiche, il mantenimento delle colture e delle tecniche agricole tradizionali, la conversione delle tecniche agricole e colturali in uso in tecniche biologiche e biodinamiche;

b) la tutela del patrimonio faunistico domestico presente nell'area protetta che abbia rilevanza storica e culturale e che corra rischio di estinzione. L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche deve interessare il territorio dell'area protetta e l'allevamento deve essere condotto in purezza genetica e a stabulazione non fissa;

c) le attività agrosilvopastorali e artigianali tradizionali e le attività culturali legate alle tradizioni ed alle identità dei luoghi e delle comunità;

d) il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso;

e) la multifunzionalità delle aziende agricole prioritariamente per azioni di conservazione della biodiversità, per il mantenimento di aree in condizioni di naturalità, per favorire la pubblica fruizione delle aree, per l'esecuzione di interventi gestionali, di prevenzione incendi e di manutenzione del territorio, per attività di educazione ambientale;

f) l'adesione da parte delle imprese ai sistemi di certificazione ambientale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

g) la certificazione della qualità dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.

2. Eventuali sostegni economici sono erogati nel rispetto di specifiche norme settoriali e di eventuali disposizioni regolamentari emanate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. L'ammontare del contributo e gli interventi autorizzati sono fissati in apposita convenzione da stipularsi tra l'Ente Parco e il soggetto richiedente, sulla base di una convenzione tipo che deve prevedere, altresì, le modalità di erogazione, nonché i controlli per il rispetto degli impegni contrattati.

4. L'Ente Parco promuove altresì la pluriattività nel settore forestale ed agricolo secondo le disposizioni dell'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.

Art. 29

Attività di vigilanza

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza:

a) i provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'Ente Parco ed al competente Distaccamento del Corpo Forestale;

b) i nulla osta e le autorizzazioni emanati dall'Ente Parco sono contestualmente trasmessi al competente Distaccamento del Corpo Forestale.

2. Per le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 così come sostituito dal comma 9 dell'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10.

L'ASSESSORE

(dott. Maurizio CROCE)

FIRMATO